

RDO CONSULENZA DEL LAVORO_CHIARIMENTI					
ID	DATA	QUESITO	RISPOSTA	REV	DATA PUBBLICAZIONE
1	03/06/2020	scrivo per chiedere informazioni su un punto. Come mai avete richiesto al punto D della Busta Amministrativa la dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate che tra l'altro è stata erroneamente chiamata contributiva? Tale dichiarazione è obbligatoria solo nel caso di appalti superiori al valore di 200.000 euro. Non credo che l'Agenzia delle Entrate la rilasci per il vostro caso	Con riferimento al quesito formulato, siamo con la presente a confermare che vi è un refuso nella dicitura del certificato (o dichiarazione sostitutiva) richiesto. La corretta previsione indicata nella RDO deve essere così intesa: "d) copia o autocertificazione del Certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate in corso di validità", al fine di dichiarare di essere in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse. Non è, invece, richiesto il Certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici (art. 17-bis Digs 241/97), cosiddetto "DURC Fiscale", non applicabile alla procedura in oggetto.	0	10/06/2020
2	10/06/2020	Ai fini della partecipazione alla suddetta procedura, è ammessa la presentazione di offerte da parte di un CED che abbia nel proprio organico, o nella propria compagine societaria e amministrativa, un consulente del lavoro?	Si conferma quanto previsto nella RDO in oggetto. L'attività deve essere esercitata da Soggetti abilitati nel rispetto della normativa di settore. "Il soggetto aggiudicatario dovrà essere un soggetto abilitato alla consulenza del lavoro; le prestazioni accessorie di calcolo e stampa del cedolino potranno essere svolte da CED autorizzati ai sensi dell'art. 1 comma 5 (centri di elaborazione dati assistiti da uno o più soggetti iscritti agli albi di cui all'art. 1 comma 1, l. 12/1979 o costituiti in base alle previsioni della suddetta norma) attraverso contratti di subfornitura, di subappalto o di raggruppamento di imprese in cui il CED sia mandante. Ai fini del precedente capoverso sono soggetti abilitati alla consulenza del lavoro: 1. i consulenti del lavoro di cui alla legge 12/1979; 2. gli iscritti agli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali abbiano dato comunicazione agli ispettori del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere attività, per i quali l'art. 1 comma 1 della legge 12/1979 estende la riserva legale; 3. le società di professionisti di cui all'art. 10 della legge 183/2011". Nel rispetto di quanto sopra indicato e nel rispetto delle normative di riferimento, si ricorda che il Consulente deve presentare un progetto tecnico relativo al servizio oggetto della presente procedura, che deve essere conforme alle richieste della RDO, alle prestazioni minime obbligatorie contenute del capitolato tecnico".	1	15/06/2020
3	10/06/2020	In riferimento al requisito che prevede "lo svolgimento nel biennio 2018-2019 di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per almeno una struttura sanitaria pubblica o privata" si richiede di specificare quali siano le tipologie di strutture sanitarie considerate valide. Si richiede altresì se, lo svolgimento di servizi analoghi a quello della suddetta procedura svolto in favore di imprese e cooperative che gestiscono in appalto strutture sanitarie pubbliche o private, sia ammissibile.	Nel confermare quanto indicato nella RDO, si chiarisce che il Consulente deve aver svolto il servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione paghe per aziende sanitarie pubbliche o private, da intendersi quali aziende del Servizio Sanitario Nazionale o Accreditate, eroganti di prestazioni cliniche su pazienti sia in regime ospedaliero che ambulatoriale. Si precisa che tali dichiarazioni saranno oggetto di verifica prima di un eventuale affidamento del servizio.	1	15/06/2020
4	10/06/2020	In riferimento al requisito che prevede il possesso di un fatturato specifico per forniture analoghe nel biennio 2018-2019 almeno pari a € 130.000,00 come risultante dagli ultimi bilanci depositati l'importo menzionato deve essere relativo a "consulenza buste paga" o "consulenza buste paga in ambito sanitario pubblico o privato"?	Si precisa che il riferimento al "fatturato specifico" deve riguardare il servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione paghe (servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura) svolto per almeno una struttura sanitaria pubblica o privata, come chiarito al precedente quesito.	1	15/06/2020
5					
6					
7					
8					